

Fisco Report n. 04/2018

La definizione agevolata delle controversie pendenti

Art. 6 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119

G.U. 23/10/2018 n. 247

A cura di Raffaele Adriano Tosto

Novembre 2018

Entro il 31 maggio dell'anno 2019 sarà possibile presentare una distinta domanda per la definizione agevolata delle liti fiscali istaurate, in esenzione di imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento, per ciascuna controversia tributaria autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio presso le giurisdizioni delle Commissioni tributarie ed in Cassazione anche se già oggetto di giudizio ma con sentenza di rinvio alla Commissione tributaria regionale, ove siano controparti l'Agenzia delle Entrate o eventualmente gli Enti Locali per i tributi di loro spettanza.

Con uno o più provvedimenti demandati al direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità operative per l'attuazione della chiusura delle liti fiscali pendenti aventi ad oggetto tributi erariali.

Anche ciascun Ente territoriale, secondo la legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, entro il 31 marzo 2019, potrà stabilire l'applicazione delle disposizioni in oggetto nelle controversie in cui è esso parte.

Sono definibili tutte le controversie tributarie - ancorché non depositate in commissione - in cui il ricorso introduttivo sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente Decreto e cioè entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato o definitiva. Le sentenze sono definitive se pronunciate senza rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione o se spirati i termini per proporre gravame in appello o ricorso di legittimità per Cassazione. E ovvio che se pur notificato tempestivamente ricorso esso non sia stato depositato nei trenta giorni successivi entro il 24 ottobre 2018 presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale non sarà possibile usufruire del beneficio della chiusura della lite fiscale in quanto controversia giuridicamente non pendente.

Per l'estinzione della controversia tributaria la riproposta chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, già conosciuta con la legge 413/91 e successive riproposizioni, richiede il pagamento da parte del soggetto ricorrente o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione

- a) di una somma pari al valore della lite secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 12 del D.lgs 546/92, e cioè della sola maggiore imposta o dell'imposta dovuta con gli atti impugnati con esclusione di interessi, sanzioni ed oneri accessori, se non ancora intervenuta sentenza della Commissione tributaria provinciale al 24/10/2018;

- b) di una somma pari al valore della lite secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 12 del D.lgs 546/92, e cioè della sola maggiore imposta o dell' imposta dovuta con gli atti impugnati con esclusione di interessi, sanzioni ed oneri accessori, se intervenuta sentenza di rigetto del ricorso del contribuente della Commissione tributaria provinciale al 24/10/2018;
- c) di una somma pari al valore della lite secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 12 del D.lgs 546/92, e cioè della sola maggiore imposta o dell' imposta dovuta con gli atti impugnati con esclusione di interessi, sanzioni ed oneri accessori, se intervenuta sentenza di convalida dell'atto impugnato della Commissione tributaria regionale anche in riforma di sentenza di accoglimento del Giudice di primo grado al 24/10/2018;
- d) di una somma pari alla metà cioè al 50% valore della lite, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 12 del D.lgs 546/92, e cioè della sola maggiore imposta o dell' imposta dovuta con gli atti impugnati con esclusione di interessi, sanzioni ed oneri accessori, se soccombente innanzi alla Commissione tributaria provinciale l'Agenzia delle Entrate e quindi in caso di intervenuta sentenza di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto al 24/10/2018;
- e) di una somma pari ad un quinto cioè al 20% del valore della lite, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 12 del D.lgs 546/92, e cioè della sola maggiore imposta o dell' imposta dovuta con gli atti impugnati con esclusione di interessi, sanzioni ed oneri accessori, se soccombente innanzi alla Commissione regionale L'Agenzia delle Entrate quindi in caso di intervenuta sentenza di accoglimento dell'appello ed annullamento dell'atto al 24/10/2018.

Qualora invece non vi siano importi da versare, come vedremo più in avanti, la definizione agevolata si perfeziona con la sola presentazione della domanda entro il 31 maggio 2019.

Nulla dice la norma , salvo il caso di successive modifiche o emendamenti al decreto, circa il caso di accoglimento parziale del ricorso da parte del Giudice tributario sia esso di prime cure o di appello.

In tal caso l'Ente impositore non risulta essere soccombente come richiesto dal comma 2 dell'articolo 6 del DL.119/2018 come pure il valore della lite non risulta più essere quello della maggiore imposta determinata con l'avviso di accertamento impugnato e riformato.

In verità da un'analisi sistematica dell'ordinamento giuridico processuale tributario, con il conforto dell'articolo 67 bis del D.Lgs 546/92, sembrerebbe che il valore della lite ai fini della definizione agevolata dovrebbe essere il valore del deciso. Infatti per effetto del citato articolo 67 bis "*le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive*", per cui il valore della lite non dovrebbe essere quello indicato nell'atto impugnato bensì quello del deciso con Sentenza in riforma parziale o di accoglimento parziale del ricorso, in quanto esecutiva.

Quindi, a parere dello scrivente, come nel caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia depositata al 24/10/2018, le controversie tributarie possono essere definite con la presentazione di apposita istanza entro il 31/05/2019 e versamento di un importo pari al 50% del valore del deciso in primo grado o con un versamento pari al 20% del valore del deciso in secondo grado.



La definizione si perfeziona in ogni caso con Il versamento della somma dovuta entro il 31/05/2019 se l'importo non è superiore ad euro 1.000,00 oppure se superiore con il versamento della prima rata entro la medesima data.

E' consentito quindi rateizzare il costo della definizione agevolata per importi dovuti superiori a euro 1.000,00 con un numero massimo di venti rate a cadenza trimestrale. La scadenza della seconda rata successiva alla prima del 31/05/2019 è il 31/08/2019 ed a partire dal 01/06/2019 vanno calcolati in aggiunta gli interessi di dilazione al tasso legale.

L'importo dovuto o le rate dovute per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti sono escluse dall'istituto della compensazione ex articolo 17 D.lgs 241/97. Nulla dice la norma in caso di omesso e tardivo versamento oltre le date successive alle scadenze trimestrali se sia possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso in sanatoria.

Per quanto concerne le controversie (sempre pendenti alla data del 24/10/2018) relative a sanzioni tributarie non collegate a tributi il comma 3 del citato articolo 6 stabilisce che *possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo, depositata alla data di entrata in vigore del decreto, e con il pagamento del 40% del valore della controversia negli altri casi.*

Mentre nel caso di controversia relativa esclusivamente a sanzione collegata al tributo cui si riferisce, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alla sanzione qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse della definizione agevolata di cui al presente articolo (**ultimo periodo comma 3**).

A norma del comma 7 del citato articolo qualora le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di definizione agevolata ex articolo 1 comma 4 del DL 148/2017, (ruoli affidati ad Equitalia – Agenzia Entrate riscossione), il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 del decreto : somme residue in scadenza nei mesi di luglio settembre ed ottobre 2018 (**definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione**) .

Gli eventuali importi riscossi o versati in pendenza di giudizio a qualsiasi titolo vanno scomputati dal valore della somma dovuta per la definizione e comunque non sono oggetto di rimborso le eventuali somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione (**comma 9**) . In ogni caso gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (**comma 9 ultimo periodo**) .

I procedimenti tributari possono essere sospesi, - sino al 10 giugno 2019 -, su istanza di parte da proporre al Giudice adito, dichiarando di volersi avvalere della definizione di cui all'articolo 6 del presente decreto. Se entro la medesima data, il 10 giugno 2019, il ricorrente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di



definizione e del versamento di quanto dovuto o della prima rata, il processo resta sospeso sino al 31 dicembre dell'anno 2020 (**comma 10**) .

Quindi la domanda di definizione agevolata ed il versamento della prima rata o del dovuto in unica soluzione non estinguono il processo tributario ma ne determinano la sospensione.

Ai sensi del successivo comma 11 per le controversie definibili i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per il controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2019 sono sospesi per nove mesi.

Avverso eventuale diniego della definizione agevolata è possibile esperire ricorso entro sessanta giorni dalla notifica presso l'Organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Il diniego va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Nel silenzio della norma e nel rinvio a provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per le modalità operative di attuazione del citato articolo 6 è del tutto tautologico asserire che l'istanza di definizione vada presentata all'Ente impositore e che quindi l'atto di diniego è atto dall'Ente impositore citato in giudizio cui spetta l'emissione, ed avverso cui è possibile esperire ricorso presso il Giudice adito cui pende la causa principale (**comma 12**) .

A norma del comma 13 in mancanza di apposita istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020, termine di sospensione del processo, dalla parte interessata il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia non risulti definibile, valgono come istanza di trattazione.

In caso di lite pendente con coobbligati ai sensi del comma 14 la definizione di un coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. Quindi nel caso in specie l'adesione alla definizione di un coobbligato ricorrente si estende anche agli altri.

E' in ogni caso precluso l'accesso alla definizione agevolata per le liti pendenti che hanno ad oggetto:

- a) il recupero di somme dovute a titolo di aiuti di Stato come da articolo 16 Regolamento UE 13 luglio 2015 numero 1589 ,
- b) *le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1 lettera a), delle Decisioni 7 giugno 2007, numero 436 CE , Euratom del consiglio e numero 335 UE, Euratom del consiglio del 26 maggio 2014.*
- c) le controversie aventi ad oggetto la riscossione all'importazione dell'imposta sul valore aggiunto.